

Torino, li 14/07/2015

Ai soggetti interessati

Prot. n. 6835

Oggetto: Affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 92, d.lgs. 81/08) inerente l'intervento di realizzazione di una "nuova struttura sanitaria nella Città di Venaria Reale (To) I° lotto" - codice SCR 001T0301 – (gara 19-2015) - **CHIARIMENTI**.

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesito n. 1:

Con riferimento al Bando in oggetto si chiede di chiarire quanto esposto al punto 11.2 PAG. 8 del disciplinare di gara... "La "misura maggioritari" verrà calcolata prendendo l'importo complessivo del ... e si divide per il numero dei componenti il RTI. La capogruppo dovrà possedere ciascun requisito in misura superiore alla media così calcolata..."

Si precisa quanto segue:

Si richiama quanto già indicato a pag. 8 di 36 del disciplinare di gara che recita: La "misura maggioritaria" verrà calcolata prendendo l'importo complessivo del fatturato e dei servizi analoghi (in quest'ultimo caso sommando i valori attribuiti a ciascuna classe e categoria) e il numero di organico richiesto nella documentazione di gara e si divide per il numero dei componenti il RTI. La capogruppo dovrà possedere ciascun requisito in misura superiore alla media così calcolata; la restante parte dei requisiti dovrà essere posseduta dalla/e mandanti costituenti il raggruppamento nel loro complesso a prescindere dall'effettivo apporto dei singoli componenti non richiedendo, pertanto, alcuna percentuale minima.

In merito al quesito n. 2:

Chiediamo un chiarimento in merito ai requisiti economico-finanziari richiesti per la gara in oggetto con riferimento all'art. 11.2 del disciplinare di gara, pag. 7, lettera c) nel quale si richiede di aver svolto due servizi per un importo totale per ogni classe e categoria pari a 0,40 volte il corrispondente importo. L'importo totale per ogni classe e categoria deve essere inteso come somma dei due servizi o, come evidenziato nella tabella a pag. 8, ciascun servizio deve possedere da solo il requisito, ovvero lo 0,40?

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto indicato a pag. 8, ovvero che ciascun dei due servizi c.d. di punta deve possedere da solo il requisito, ovvero lo 0,40 per ogni classe e categoria.

In merito al quesito n. 3:

1) art. 1.1. Capitolato d'oneri e art. 11 del Disciplinare "Requisiti Direttore dei Lavori e DLO"

Il capitolato d'oneri all'art. 1.1 stabilisce che il direttore dei lavori deve possedere i requisiti previsti dalla legge 1086/71, art.2, comma 2. Tale articolo stabilisce esplicitamente che l'incarico di direttore dei lavori può essere svolta da professionista: ingegnere; architetto; geometra, perito edile (nota che la legge 1086/71 è riferita esplicitamente alle sole strutture in cemento/metalliche). È quindi evidente che per questa legge il direttore dei lavori può essere un diplomato competente in materia; Sempre nello stesso articolo del capitolato d'oneri si prevede però che i direttori operativi, amministrativamente subalterni al direttore dei lavori, devono essere ingegneri o architetti; Nel disciplinare di gara (articolo 11) si indica che possono partecipare alla gara tutti i soggetti indicati del Dlgs 163/06, art. 90, comma 1, lettere d, e, f, f-bis, g, h. Come è noto tale articolo parlando nella lettera d non fa distinzione fra diplomati e laureati. Si chiede di chiarire se un perito industriale può svolgere l'incarico di D.L.O.

2) pag. 8 art. 11.2 lett. c) del Disciplinare "Due Servizi di Punta"

Il suddetto punto recita:..."di aver svolto nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del bando (2005-2014) due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di cui al precedente par. 5), per un importo totale di lavori per ogni classe e categoria, non inferiore a 0,40 volte il corrispondente importo stimato dei lavori "...mentre nella tabella riportata a pag. 8 indica l'importo del requisito per ciascun servizio. Si chiede di chiarire se suddetto requisito deve essere posseduto per ciascun singolo servizio dei due (come da tabella a pag. 8 del disciplinare) oppure dalla somma dei due servizi come recita l'art. 11.2 lett. c) a pag. 7. Inoltre tale requisito deve essere posseduto da ogni componente il costituendo R.T.P. per ciascuna classe e categoria, o può essere posseduto anche solo dalla Capogruppo?

3) pag. 6 art.11.1.1 del Disciplinare

La gara in oggetto è relativa all'affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, pertanto si chiede di chiarire il punto 11.1.1) a pag. 6 che recita ..." l'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dovrà essere espletato da professionisti....ecc.."

4) pag. 7 art. 11.2 del Disciplinare

Si chiede di chiarire il decennio di riferimento da considerare per il calcolo dei requisiti per i punti a) – b) - c) e d) dell'art. 11.2 del Disciplinare.

Si precisa quanto segue:

1) Come esplicitato nel capitolato d'oneri all'art. 1.1, per precisa scelta della stazione appaltante nel caso di specie, trattandosi di opere di particolare complessità in termini di impiantistica e di strutture, i n. 2 Direttori Operativi dovranno essere laureati in ingegneria o architettura, così come specificato nell'articolo sopracitato.

A margine si coglie l'occasione per evidenziare che, in analogia ai motivi succitati, il Direttore dei Lavori dovrà essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, dovendo svolgere le funzioni di cui all'art. 148 del DPR 207/10 di opere di elevata complessità; l'ispettore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione possono anche essere tecnici diplomati, con i requisiti specifici di cui all'art. 1.1. e 1.2 del capitolato d'oneri.

2) Si rimanda alla risposta del quesito n. 2 e si precisa che, così come indicato al punto 11.2 ii) a pag.9 di 36 del Disciplinare di gara, per quanto attiene i servizi c.d. di punta ogni singolo servizio dovrà essere stato interamente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.

3) Trattasi di refuso. Si conferma che l'incarico di direzione lavori, misurazione e contabilità dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (r.d. 2537/25, artt. 1 L. 897/38 e 39 D.lgs.163/06 e s.m.i., nonché normative specifiche dei professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto o normative equivalenti per concorrenti stabiliti in altri Paesi), personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali [ex artt. 42, comma 1, lett. e) e 90, comma 7, D.lgs.163/06 e s.m.i].

4) Così come indicato al punto 11.4 (ii) del Disciplinare di Gara, ai sensi dell'art. 263 c. 2 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In merito al quesito n. 4:

Al fine della dimostrazione dei requisiti tecnici di partecipazione, si richiede conferma di quanto indicato nella determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 dell'ANAC, ovvero che "nell'ambito della stessa categoria edilizia (ad esempio E-Edilizia) le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare." Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di Per Chiese, Stadio, Palasport (E.13), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1.20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli oggetto di gara, E.10 grado di complessità pari a 1.20.

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto già genericamente indicato al punto 11.4 del disciplinare, ossia che per quanto concerne le categorie "edilizia", "strutture", "viabilità" di cui alla Tabella Z-1 "Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente", allegata al D.M. 143/2013, vale il principio per cui *nell'ambito della stessa categoria* le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In merito al quesito n. 5:

In riferimento al disciplinare di gara, paragrafo 18 lettera c) "Documentazione attestante la professionalità del concorrente", in cui vengono richiesti 3 servizi, di cui 2 di direzione lavori e 1 di coordinamento sicurezza in esecuzione, chiediamo se il lavoro di coordinamento della sicurezza in esecuzione può coincidere con uno dei due lavori di direzione lavori o se devono essere 3 diversi lavori.

Si precisa quanto segue:

Si conferma che il servizio di coordinamento della sicurezza in esecuzione può coincidere con uno dei due servizi di direzione lavori.

In merito al quesito n. 6:

Buongiorno,

come da puto 9.3 del disciplinare di gara siamo con la presente a chiederVi i seguenti chiarimenti:

- 1) Riguarda l'interpretazione della parola "Servizi" ai punti a,b,c, dell'art. 11.2 del disciplinare di gara.

Se si assume per la parola il significato di cui all'art. 252 del DPR 207/10 è da considerare "servizio" anche una prestazione parziale entro le attività di progettazione o direzione lavori. A titolo di esempio, il requisito di cui al punto "a" può essere soddisfatto sommando importi per incarichi (servizi) di sola Direzione Lavori e sicurezza in esecuzione fino a superare il complessivo importo di € 1.637.655,78 senza alcun servizio di progettazione? Ovvero, sempre a titolo di esempio, il requisito di cui al punto "b" riguardante la categoria di Impianti IA.01, può essere soddisfatto sommando solo incarichi per servizi di sola progettazione definitiva nella categoria IA.01 fino ad un importo superiore a € 809.072,00? Ovvero, come ulteriore esempio, il requisito di cui al punto "c" riguardante la categoria di Edilizia, E10, può essere soddisfatto da due incarichi (servizi) di solo coordinamento alla sicurezza, in progettazione ed in esecuzione, nella categoria E10, ciascuno di importo superiore a € 2.277.936,40 ?

- 2) Riguarda l'interpretazione da dare alla nota "i" al punto 11.2 che al primo comma prescrive il possesso dei requisiti frazionabili in misura maggioritaria da parte della Capogruppo (mandatario?) che può far pensare ad una misura superiore al 50%; nel prosieguo però si specifica che la Capogruppo dovrà possedere il requisito in misura superiore alla media calcolata che può assumere però un valore al di sotto del 50%. A titolo di esempio supponiamo che il raggruppamento sia costituito da 5 raggruppati, 4 mandanti e un mandatario; se si suddivide il requisito di cui al punto "d" (8 unità) per 5 si ottiene il valore medio di 1,6 unità. Se il mandatario proposto dispone di 2 unità (> 1,6) e gli altri, rispettivamente di 3, 1, 1, 2 per un totale di 9 (>8) può essere lui il mandatario anche se non raggiunge la misura maggioritaria e, anzi, un mandante supera la media meglio di lui?

Si precisa quanto segue:

- 1) Si conferma quanto da Voi ipotizzato.
- 2) Si richiama la risposta al quesito n. 1. La "misura maggioritaria" verrà calcolata sui requisiti posseduti dal raggruppamento che dovranno soddisfare i requisiti richiesti ai fini della partecipazione. La capogruppo dovrà possedere ciascun requisito in misura superiore alla media calcolata sui requisiti posseduti dal raggruppamento; la restante parte dei requisiti dovrà essere posseduta dalla/e mandanti costituenti il raggruppamento nel loro complesso a prescindere dall'effettivo apporto dei singoli componenti non richiedendo, pertanto, alcuna percentuale minima.

In merito al quesito n. 7:

Buongiorno, ho scaricato tutta la documentazione presente sul vostro sito relativa alla gara in oggetto, ma non sono riuscito a trovare l'allegato 2 indicato a pag. 4 del Disciplinare di gara e riportato di seguito:

Parcella Previsionale per il servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art., d.lgs. 81/08) inerente l'intervento di realizzazione di una "nuova struttura sanitaria nella Città di Venaria Reale (To) I° lotto" - codice SCR 001T030.

Potrebbe gentilmente inviarmi tale documento e/o indicarmi la procedura per poterlo ottenere.



Si precisa quanto segue:

Per mero errore materiale il file in oggetto non è stato pubblicato insieme alla restante documentazione.

Verrà pubblicato contestualmente alla pubblicazione di queste risposte ai chiarimenti pervenuti.

LG/BS

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Mauro FEGATELLI
(firmato in originale)

SCR